

## EMANATI IL REGOLAMENTO MINISTERIALE E LE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI DEL TUB

Sono stati recentemente emanati i seguenti provvedimenti in materia di intermediari finanziari di cui al Titolo V del testo unico Bancario - artt. 106 ss. del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385:

- D.M. 2 aprile 2015, n. 53, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze - *Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2015, n. 105.

- *Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari* - Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, pubblicata nel Bollettino di vigilanza della Banca d'Italia n. 5, maggio 2015.

Il regolamento entra in vigore secondo la disciplina ordinaria, dunque il 23 maggio 2015.

Le Disposizioni di vigilanza entrano in vigore il 60° giorno successivo alla pubblicazione sul sito della Banca d'Italia, dunque l'11 luglio 2015, essendo avvenuta la pubblicazione il 12 maggio.

Entrambi i provvedimenti rappresentano la disciplina di attuazione delle novità introdotte con il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (successivamente modificato e integrato dai D.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e D.lgs. 19 settembre 2012, n. 169), lungamente attesa. Le disposizioni di vigilanza sono state emanate dopo due procedure di consultazione pubblica.

Il D.M. 53/2015 abroga e sostituisce il D.M. 17 febbraio 2009, n. 29, di cui riproduce in gran parte il contenuto; alcune delle previsioni inizialmente contenute nel D.M. 29/2009 risultano, però, non riprodotte nel nuovo D.M. 53/2015, perché contenute nelle nuove Disposizioni di vigilanza (come, ad esempio, la disciplina delle attività strumentali e connesse, le modalità di iscrizione e tenuta degli elenchi, etc.).

### La riforma del 2010

La riforma del Titolo V TUB ha razionalizzato la disciplina e l'assetto dei controlli cui sono soggetti gli intermediari finanziari e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Questi gli interventi più significativi operati dal D.lgs. 141/2010 e s.m.i.:

- È stato limitato l'ambito della riserva di attività degli intermediari finanziari alla sola concessione di finanziamenti. Le altre attività prima contemplate nell'art. 106 TUB sono state in alcuni casi rese libere, dunque non soggette ad alcuna riserva (assunzione di partecipazioni), in altri assoggettate a specifica disciplina (servizi di pagamento – v. D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11), in altri ancora assorbiti da altre discipline di settore (intermediazione in cambi);
- È stato istituito un albo unico degli intermediari ("albo 106 TUB"), superando così la preesistente bipartizione tra gli intermediari iscritti nell'elenco speciale e quelli iscritti nell'elenco generale, assoggettati a diverse forme di controllo;

- È stato soppresso l'elenco di cui all'art. 113 TUB, in cui erano iscritti gli operatori che svolgevano attività finanziaria in via prevalente ma non nei confronti del pubblico;
- È stata prevista l'iscrizione nel citato "albo 106 TUB" dei confidi di maggiori dimensioni (mentre per i confidi di minori dimensioni è stato previsto un apposito elenco ex art. 112 TUB, non ancora istituito);
- È stato rafforzato l'impianto delle regole e dei poteri sugli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico. Viene, infine, introdotto un regime di vigilanza consolidata sui gruppi finanziari.

### **Il regolamento MEF (D.M. 53/2015)**

Il D.M. 53/2015:

- Specifica il contenuto dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e la sua configurabilità come esercizio nei confronti del pubblico;
- Individua i criteri per individuare i confidi già iscritti all'elenco ex art. 112 TUB tenuti all'iscrizione nell'elenco ex art. 106 TUB, nonché il passaggio dei confidi iscritti all'elenco ex art. 107 TUB;
- Detta i criteri di operatività in Italia degli intermediari finanziari esteri.

### **Le disposizioni di Vigilanza del 2015: le novità in materia di autorizzazione e capitale sociale**

Le disposizioni di vigilanza riguardano i soggetti operanti nel settore finanziario (intermediari finanziari, confidi di maggiori dimensioni, agenzie di prestito su pegno e società fiduciarie disciplinate dall'art. 199, comma 2, del Testo unico della finanza).

La disciplina adotta un approccio di tipo modulare, in base al quale la regolamentazione è incentrata sugli intermediari finanziari, mentre i regimi degli altri soggetti vigilati prevedono l'individuazione di profili specifici di ogni tipologia di operatori, rinviando per il resto al quadro normativo generale dettato per gli intermediari.

Sono stati seguiti i principi cardine dell'ordinamento finanziario, che mirano ad assicurare la stabilità finanziaria e la salvaguardia della sana e prudente gestione dei soggetti, nonché la neutralità della regolamentazione rispetto ai diversi soggetti vigilati che svolgono la medesima attività. La disciplina, inoltre, è stata graduata per tenere conto della complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari e della natura specifica dell'attività svolta.

Sulla base di tali principi le disposizioni adottano per gli intermediari finanziari un regime di vigilanza prudenziale (secondo i c.d. tre pilastri) sostanzialmente equivalente a quello delle banche, già previsto per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 TUB.

Il sistema di regole appare dunque tendenzialmente omogeneo per tutti gli intermediari vigilati, mentre la proporzionalità è attuata senza preveder esenzioni da obblighi o requisiti, ma operando sulla loro intensità, graduandoli e modulandoli in funzione della diversa complessità dei soggetti interessati.

Le Disposizioni si articolano in sette Titoli, a loro volta suddivisi in capitoli.

Il Titolo I riguarda i soggetti e le attività, e include la disciplina dell'autorizzazione, del gruppo finanziario, nonché delle attività esercitabili e delle partecipazioni detenibili.

L'autorizzazione (che riguarda lo svolgimento dell'attività di concessione di finanziamenti e dell'attività di riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e di pagamento nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione - c.d. *servicing*) deve essere richiesta, a seguito della nuova disciplina, prima dell'iscrizione nel registro delle imprese (i promotori sono tenuti, prima della stessa stipulazione dell'atto costitutivo, ad informare la Banca d'Italia della propria iniziativa, illustrandone le caratteristiche e sottoponendo un programma di attività).

L'ammontare del capitale minimo è stato innalzato: due milioni di euro per gli intermediari finanziari che esercitano attività di concessione di finanziamento senza rilascio di garanzie, 3 milioni in caso di esercizio di tale attività; 1,2 milioni di euro per gli intermediari che adottano la forma di società cooperative a mutualità prevalente (senza rilascio di garanzie).

Il Titolo II contiene le disposizioni relative ai partecipanti e agli esponenti aziendali degli intermediari finanziari; il Titolo III detta la disciplina dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni; il Titolo IV è relativo alla vigilanza prudenziale, mentre il Titolo V definisce le regole relative alla vigilanza informativa; il Titolo VI riguarda i profili sanzionatori della disciplina; infine, il Titolo VII detta la disciplina degli altri soggetti operanti nel settore finanziario vigilati dalla Banca d'Italia (confidi, società fiduciarie e agenzie di prestito su pegno).

### **Il regime transitorio**

Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 141/2010 (Disposizioni transitorie e finali), la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e le sezioni separate previste dalle disposizioni del TUB, vigenti alla data del 4 settembre 2010, fino al completamento del passaggio alla nuova disciplina; gli operatori già iscritti nell'elenco generale o in quello speciale (o nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del TUB, vigenti alla data del 4 settembre 2010, nonché le società fiduciarie previste dal TUF) possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi all'entrata in vigore delle Disposizioni di vigilanza (11 luglio 2015), dunque fino all'11 luglio 2016.

Sempre ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 141/2010, al fine di garantire "un passaggio ordinato alla nuova disciplina" si prevedono scadenze differenziate:

- entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative (dunque entro il 12 ottobre 2015), gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del TUB, vigente alla data del 4 settembre 2010, sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 TUB, come modificato dal D.lgs. 141/2010;
- almeno sei mesi prima della scadenza del termine annuale di cui sopra (dunque entro l'11 gennaio 2016), gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 TUB, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione in cambi, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi;
- almeno tre mesi prima della scadenza del termine annuale (dunque entro l'11 aprile 2016) le società fiduciarie previste all'articolo 199, comma 2, del TUF, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 del TUB. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare ad operare anche oltre il termine dell'11 luglio 2016;
- almeno tre mesi prima della scadenza del termine annuale (dunque entro l'11 aprile 2016), tutti gli altri soggetti iscritti nell'elenco ex artt. 106 presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106, ovvero istanza di iscrizione nell'elenco di cui

all'articolo 111 o nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco di cui all'art. 112, comma 1, TUB. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, essi possono continuare ad operare anche oltre il termine dell'11 luglio 2016.

In caso di mancato accoglimento delle istanze di iscrizione di cui sopra, i soggetti ivi indicati deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Per le società fiduciarie il mancato accoglimento dell'istanza comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione o cancellazione deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Le società fiduciarie di cui al comma 4 che non abbiano presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 106 del TUB. In mancanza, decade l'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di vigilanza (11 luglio 2015) è ancora possibile l'iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106-107 TUB secondo la disciplina previgente (alla data del 4 settembre 2010).

Il mancato coordinamento del momento di entrata in vigore dei due provvedimenti che in questa sede si commentano non sembra creare problemi di disciplina transitoria. È vero che il D.M. 53/2015, che entra in vigore circa un mese e mezzo prima delle Disposizioni di vigilanza, abroga il D.M. 29/2009, il quale recava la regolamentazione delle modalità di iscrizione negli elenchi, non più riprodotta nel D.M. 53/2015; tuttavia, sembra potersi ritenere che, per le iscrizioni che dovessero essere effettuate in tale lasso temporale, continueranno ad applicarsi, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.lgs. 141/2010, non solo le norme del TUB abrogate o sostituite dal D.lgs. 141/2010 ma anche "le relative disposizioni di attuazione", consentendo la piena operatività del sistema (secondo la disciplina previgente) anche nel periodo dal 23 maggio al 10 luglio 2015.

Dall'11 luglio 2015 le iscrizioni nel nuovo albo dovranno essere effettuate in base alla nuova disciplina.

Seguiranno ulteriori approfondimenti da parte dell'Ufficio Studi e della Commissione Studi.

*N.B.: i termini di scadenza degli adempimenti sono stati calcolati dalla scrivente e non forniti in via ufficiale dalla Banca d'Italia.*

*Alessandra Paolini*

\*\*\*

## **Ministero dell'Economia e delle Finanze**

### **DECRETO 2 aprile 2015, n. 53**

Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130. (15G00065)

**Testo in vigore dal 23 maggio 2015**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: «t.u.b.») e, in particolare:

l'articolo 1, comma 2, lettera f), relativo alle attività ammesse al mutuo riconoscimento;

l'articolo 18, che disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursale o in regime di libera prestazione di servizi, di attività ammesse al mutuo riconoscimento da parte di società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario e controllate da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato;

l'articolo 106, comma 1, che riserva l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;

l'articolo 106, comma 3, in base al quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1 nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico;

l'articolo 112, comma 1, in base al quale i confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e delle riserve di attività previste dalla legge;

l'articolo 112, comma 3, che stabilisce che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi riferibili ai volumi di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106;

l'articolo 114, comma 1, che attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di disciplinare l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'articolo 106;

l'articolo 114, comma 2, in base al quale le disposizioni del Titolo V, non si applicano ai soggetti individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sentita la Banca d'Italia, già sottoposti in base alla legge a forme di vigilanza sull'attività finanziaria svolta;

l'articolo 132, che prevede sanzioni penali a carico di chiunque svolga nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero all'articolo 112;

Visto l'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce i limiti di applicabilità ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis della stessa legge delle disposizioni previste dal Titolo V, t.u.b., per gli intermediari finanziari;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Banca d'Italia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota prot. 17/UCL/2042 del 12 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 1619 del 24 febbraio 2015,

Adotta

il seguente regolamento:

## **Art. 1**

### *Definizioni*

1. Nel presente regolamento si intende per:

a) «t.u.b.», il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) «albo», l'albo di cui all'articolo 106, comma 1, t.u.b.;

c) «elenco», l'elenco dei confidi di cui all'articolo 112, comma 1, t.u.b.;

d) «confidi», i soggetti indicati nell'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

e) «gruppo di appartenenza» o «gruppo», le società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché controllate dalla stessa controllante. Ai fini della definizione dell'ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario si applica la delibera del CICR 19 luglio 2005, n. 1058, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 188 del 13 agosto 2005, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, n. 241, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 68 del 22 marzo 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;

f) «intermediari finanziari», i soggetti autorizzati e iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, comma 1, t.u.b., ad esclusione delle fiduciarie iscritte nella sezione speciale di tale albo;

g) «intermediari finanziari comunitari», i soggetti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea che esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, le attività di cui all'articolo 106, comma 1, t.u.b.;

h) «società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie», le società che, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, hanno per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti e dei titoli individuati dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2006, n. 310, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.

## **Titolo I**

### **CONTENUTO DELL'ATTIVITÀ ED ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO**

## **Art. 2**

*Attività di concessione di finanziamenti  
sotto qualsiasi forma*

1. Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di:

- a) locazione finanziaria;
- b) acquisto di crediti a titolo oneroso;
- c) credito ai consumatori, così come definito dall'articolo 121, t.u.b.;
- d) credito ipotecario;
- e) prestito su pegno;

f) rilascio di fidejussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma.

2. Non costituisce attività di concessione di finanziamenti, oltre ai casi di esclusione previsti dalla legge:

a) l'acquisto dei crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente;

b) l'acquisto, a titolo definitivo, di crediti da parte di società titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza quando ricorrono le seguenti condizioni:

1) i crediti sono acquistati a fini di recupero e sono ceduti da:

i. banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, i quali li hanno classificati in sofferenza, ovvero

ii. soggetti diversi da quelli indicati al punto i), purché si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali; non rileva, a tal fine, l'esistenza di garanzie reali o personali;

2) i finanziamenti ricevuti da terzi dalla società acquirente non superano l'ammontare complessivo del patrimonio netto;

3) il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali; non rilevano a tali fini l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.

### **Art. 3**

#### *Esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti*

1. L'attività di concessione di finanziamenti si considera esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità.

2. Non configurano operatività nei confronti del pubblico:

a) tutte le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza ad eccezione dell'attività di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo;

b) l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza;

c) l'attività di rilascio di garanzie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del presente decreto, quando anche uno solo tra l'obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante;

d) i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da produttori di beni e servizi o da società del gruppo di appartenenza, a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del bene o del servizio quando ricorrano le seguenti condizioni:

1) i destinatari del finanziamento non siano consumatori ai sensi dell'articolo 121, t.u.b., né utilizzatori finali del bene o servizio;

2) il contratto di finanziamento sia collegato a un contratto per la fornitura o somministrazione di beni o servizi, di natura continuativa ovvero di durata non inferiore a quella del finanziamento concesso;

e) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;

f) le attività di concessione di finanziamenti poste in essere da società costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate a essere liquidate una volta conclusa l'operazione, purché le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento risultino dalla disciplina contrattuale e statutaria della società ed essa sia consolidata integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo di un gruppo bancario, finanziario o di SIM.

## **Titolo II CONFIDI**

### **Art. 4**

#### *Determinazione dei criteri per richiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia*

1. I confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo.

2. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107, t.u.b. vigente alla data del 4 settembre 2010, e che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a settantacinque milioni di euro, possono presentare istanza di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo entro il termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, anche ove non raggiungano la soglia prevista dal comma 1.

3. La revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti dimensionali indicati dai commi 1 e 2, secondo quanto disciplinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del t.u.b., comporta l'iscrizione d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 112 del t.u.b.. Quanto previsto dal presente comma si applica anche ai confidi autorizzati ai sensi del comma 2, qualora non abbiano raggiunto la soglia di cui al comma 1 nel termine di cinque anni dall'iscrizione all'albo.

### **Art. 5**

#### *Definizione di servizi connessi o strumentali all'attività di garanzia collettiva dei fidi*



1. I confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge e delle disposizioni del presente decreto.

2. Per servizi connessi si intendono quei servizi che consentono di sviluppare l'attività di garanzia collettiva dei fidi, sono svolti in via accessoria a quest'ultima e hanno finalità coerenti con essa, tra i quali:

a) i servizi di consulenza in materia di finanza d'impresa nei confronti esclusivamente dei propri soci, a condizione che sia strettamente finalizzata al rilascio della garanzia mutualistica propria o di terzi;

b) le attività previste all'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

3. Per servizi strumentali, si intendono i servizi ausiliari all'attività svolta, quali:

a) l'acquisto di immobili, esclusivamente funzionali all'esercizio dell'attività principale; gli immobili non funzionali eventualmente già detenuti prima dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., possono essere concessi in locazione ovvero devono essere alienati nel più breve tempo possibile;

b) l'assunzione di partecipazioni esclusivamente in altri confidi o banche di garanzia collettiva fidi ovvero in altri intermediari finanziari che in base a specifici accordi rilascino garanzie ai propri soci nonché in società costituite per la prestazione di servizi strumentali.

### **Titolo III** **INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI**

#### **Art. 6**

##### *Condizioni per l'esercizio di attività finanziaria da parte di soggetti esteri*

1. Gli intermediari finanziari comunitari ammessi al mutuo riconoscimento esercitano le attività indicate nell'articolo 106, t.u.b., alle condizioni previste dall'articolo 18 e con le modalità di cui agli articoli 15, comma 3, t.u.b., o 16, comma 3, t.u.b.

2. Gli intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nonché attività connesse e strumentali previa autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107, t.u.b., l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 e la costituzione di una stabile organizzazione in Italia. L'autorizzazione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 107, comma 1, lettere d) e f), e al ricorrere delle seguenti ulteriori condizioni:

a) svolgimento effettivo dell'attività finanziaria nel Paese di provenienza;

b) esercizio in Italia delle attività indicate al comma 2 in via esclusiva;

c) assegnazione alla stabile organizzazione di un fondo di dotazione di importo almeno pari al capitale sociale richiesto agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia; il versamento del fondo di dotazione della stabile organizzazione è attestato dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento medesimo è stato effettuato;

d) sussistenza, in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione, dei requisiti previsti per gli esponenti aziendali ai sensi dall'articolo 110, t.u.b.;

e) sussistenza, in capo ai titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19, t.u.b., nell'intermediario finanziario comunitario, dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 110, t.u.b.

3. Gli intermediari finanziari extracomunitari possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nonché attività connesse e strumentali mediante la costituzione di società in Italia, autorizzate della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107, t.u.b., e iscritte nell'albo previsto dall'articolo 106, t.u.b.; l'autorizzazione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 107, comma 1, t.u.b.

4. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le succursali insediate in Italia degli intermediari previsti dal comma 1 sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 11, comma 1, lettera n) del medesimo decreto.

## **Titolo IV**

### **SOCIETÀ CESSIONARIE PER LA GARANZIA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE**

#### **Art. 7**

##### *Disciplina delle società cessionarie*

1. Le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie, se appartenenti a un gruppo bancario come definito dall'articolo 60, t.u.b., non si iscrivono nell'albo. Per le società non appartenenti al gruppo bancario, l'iscrizione è disposta dalla Banca d'Italia su istanza dell'interessato, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a), b) ed e), t.u.b., e della conformità dell'oggetto sociale a quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

2. Alle società tenute all'iscrizione ai sensi del comma precedente si applicano i seguenti articoli del Titolo V, t.u.b: 108; 109, limitatamente ai casi in cui la società cessionaria sia una società controllata facente parte di un gruppo finanziario; 110, limitatamente al rinvio agli articoli 25, 26, 52, 78 e 82; 113-bis; 113-ter, comma 6. Si applicano altresì le corrispondenti disposizioni sanzionatorie contenute nel Titolo VIII, t.u.b.

## **Titolo V**

### **DISPOSIZIONI APPLICATIVE**

#### **Art. 8**

##### *Soggetti già sottoposti ad altre forme di controllo*

1. Le disposizioni del Titolo V, t.u.b., non si applicano ai soggetti che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti in base a speciali disposizioni di legge dello Stato e sono sottoposti a forme di controllo da parte di enti dell'amministrazione centrale dello Stato o di enti pubblici territoriali sull'attività svolta non limitate ai profili di legittimità, ma estese all'efficacia, coerenza ed economicità della gestione. Si ravvisa la sussistenza di tali forme di controllo almeno nei casi seguenti:

- a) definizione delle priorità e degli obiettivi della gestione;
- b) approvazione dei documenti previsionali di gestione, dell'organizzazione aziendale, dello statuto;
- c) definizione di singoli atti di gestione, anche mediante il rilascio di autorizzazioni, di pareri preventivi e approvazioni successive.

2. La sussistenza delle forme di controllo di cui al precedente comma viene accertata, anche d'ufficio, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

## **Art. 9**

### *Soggetti che hanno cessato l'attività*

1. I soggetti, già iscritti nell'elenco generale o nell'elenco speciale di cui agli articoli 106 e 107, t.u.b., vigenti alla data del 4 settembre 2010, che abbiano cessato l'esercizio di attività finanziarie riservate e modificato il proprio oggetto sociale ai sensi dell'articolo 10, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono continuare a ricevere il pagamento dei crediti derivanti dall'esercizio dell'attività riservata precedentemente svolta, purché non procedano a novazione del rapporto o a modifica delle condizioni economiche e contrattuali nè a sostituzione della controparte del rapporto, fatta salva la sostituzione del debitore per effetto dell'attivazione di garanzie ricevute, l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.

## **Art. 10**

### *Abrogazioni*

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 3 e l'articolo 2, primo comma e secondo comma, secondo periodo del decreto ministeriale 9 novembre 2007, recante i criteri di iscrizione dei confidi nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) il decreto ministeriale 17 febbraio 2009, n. 29 recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

\*\*\*

## **Banca d'Italia**

### **CIRCOLARE n. 288 del 3 aprile 2015**

Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

*Per visualizzare il testo della circolare consultare il sito della Banca d'Italia al seguente indirizzo*

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c288/Circolare\\_288.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c288/Circolare_288.pdf) o la versione on line del Notiziario